



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto pervenuto il 3.1.2018, dal sig. Maurizio Intiliano, titolare dell'omonima ditta con sede a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 6198 del 24.10.2017, con cui è stato espresso parere sfavorevole relativamente ad un progetto di lottizzazione presentato dal ricorrente.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento perché la Soprintendenza aveva nel 2011 rilasciato un parere favorevole di massima e perché si ritiene immotivato la scelta di applicare all'area un livello di tutela 3;

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, trasmesse con nota prot. n.1806 del 6.4.2018, con cui si ribadiscono le motivazioni del provvedimento di diniego ;



REGIONE SICILIANA

CONSIDERATO che il piano paesaggistico dell'Ambito 9 prevede per l'area interessata il livello di tutela 3 , nel quale non sono consentite nuove edificazioni;

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminazione nella decisione del contenzioso.

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere respingere il ricorso gerarchico presentato dal sig. Maurizio Intiliano, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 6198 del 24.10.2017.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso presentato dal sig. Maurizio Intiliano, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 6198 del 24.10.2017, con cui è stato espresso parere sfavorevole relativamente ad un progetto di lottizzazione presentato dal ricorrente.

Art.2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

Art.3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 7 maggio 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to